COPIA

COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

Città Metropolitana di Messina

AREA URBANISTICA E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 167 del 06/10/2026 **R.G. n. 754 del 12/10/2026**

Oggetto: **SERVIZIO IN CONCESSIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA STRAORDINARIA CIMITERO PER IL TRIENNIO 2026 / 28 . Decisione a contrarre ai sensi dell'Art. 17, commi 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici e dell'Art. 192 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.**

Il Responsabile del Procedimento CERAOLO CARMELO sottopone al Dirigente la seguente proposta di determinazione, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi neì in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo *di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno.*
Attesta, altresì, che l'attività istruttoria compiuta in relazione al presente procedimento eÌ completa *nonché conforme a legge, statuto e regolamento.*

RITENUTO opportuno e necessario, in ragione della imminente festività della Commemorazione dei Defunti procedere con urgenza ad affidare il servizio di che trattasi a ditta specializzata del settore;
VISTA la delibera di G.M. nr. 169 del 05/10/2026;
RILEVATO che si rende necessario ed urgente affidare il servizio di che trattasi a ditta specializzata del settore;
VISTO l'Art. 15 - *in rubrica - Responsabile unico del progetto (RUP), del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209*, il *quale, dispone:*
1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa. ***Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato***

***I.2*. di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche**. *Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.*
3. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.
4. Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.
5. Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi.
6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.
7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in coerenza con il programma degli acquisti di beni e servizi e del programma dei lavori pubblici di cui all'articolo 37, adottano un piano di formazione per il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisiti di lavori, servizi e forniture.
8. Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, è vietata l'attribuzione dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore dei lavori o collaudatore allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati.
9. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.
VISTO l'ALLEGATO I.2 – *in rubrica - Attività del RUP (Art. 15, comma 5, del Codice),* che disciplina la nomina i requisiti e i compiti del responsabile unico del progetto (RUP) per l'affidamento di appalti e concessioni, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del codice;
PRESO ATTO dell'art. 187 - *in rubrica - Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209*, il *quale, dispone:*
1. Per l'affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), l'ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facoltà per l'ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo II.
2. Ai contratti di importo inferiore alla soglia europea si applicano le norme sull'esecuzione di cui al Titolo III della presente Parte.
RITENUTO, per le motivazioni sopraesposte e la normativa anzi richiamata, di poter procedere mediante *"Procedura negoziata",* ai sensi dell'art. 187, comma 1, del *Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;*
RICHIAMATO l'Art. 29 – *in rubrica - Regole applicabili alle comunicazioni* – del Codice dei contratti pubblici emanato con *Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209*, il quale statuisce che:

1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'*articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

VISTO l'art. 25 – *in rubrica – Piattaforma di approvvigionamento digitale* – del *Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*, *Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209*, il *quale, dispone*il quale stabilisce che:

1. Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all'articolo 21, comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici. A tal fine, le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 nonché con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.

3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma.

4. È fatto divieto di porre a carico dei concorrenti o dell'aggiudicatario eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme.

DATO ATTO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (M.E.P.A.) e che con tale sistema l'individuazione dell'operatore economico può essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- *"Richiesta di offerta (RdO)"* grazie alla quale l'amministrazione può richiedere ai fornitori, selezionandoli liberamente tra quelli abilitati, diverse e ulteriori offerte personalizzate sulla base di specifiche esigenze;
- *"Trattativa Diretta"* rivolta ad un unico operatore economico, che consente di negoziare direttamente con un unico operatore economico riducendo notevolmente le tempistiche e consentendo così procedure più immediate nell'acquisto di qualsiasi bene o servizio;
- *"Confronto di Preventivi*", una modalità di negoziazione del Mercato Elettronico MEPA che, a differenza della Trattativa diretta, può coinvolgere più Operatori Economici (OE);

RILEVATO che, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), gestito da Consip S.P.A., è presente la categoria per la P.A. e la sottocategoria specifica;

VISTI i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, trasparenza e rotazione, indicati nelle Linee Guida n. 4, approvate *dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 ed a seguito dell'entrata in vigore della legge 14 giugno n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019*;

VISTO l'art. 17 **-** *in rubrica - Fasi delle procedure di affidamento - del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici,* il quale stabilisce che:

1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

VISTO l'art. 192 **-** *in rubrica - Determinazioni a contrattare e relative procedure* - del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il quale stabilisce che:

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano;

VALUTA la necessità di definire le modalità di scelta del contraente, i criteri di aggiudicazione, nonché agli altri elementi previsti dall'Art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

DATO ATTO:

- che il fine che si intende perseguire è l'affidamento del contratto di *CONCESSIONE DEL SERVIZI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA STRAORDINARIA CIMITERO PER IL TRIENNIO 2026/28;*
- che l'oggetto del contratto è la *CONCESSIONE DEL SERVIZI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA STRAORDINARIA CIMITERO PER IL TRIENNIO 2026/28 ;*
- che l'importo del contratto è pari ad Euro 20.900,00, determinato in ragione al numero delle lampade votive installate nel corso dell'anno 2025;
- che l'importo complessivo dell'affidamento della concessione risulta inferiore alla soglia di cui all'art. 187, comma 1, del *Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici,* e quindi ai sensi della citata norma, si può provvedere alla scelta del contraente a mezzo di "*Procedura negoziata"* senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, interamente telematica, (attraverso la piattaforma MEPA-CONSIP);
- che l'aggiudicazione avverrà in favore del soggetto che offrirà la percentuale di rialzo più alta, da applicare al canone minimo **dei proventi determinato in €. 5.000,00 (cinquemila)** relativi al servizio di illuminazione votiva, con una percentuale minima fissa del **20%.** Trattandosi di offerte al rialzo non si procederà alla eventuale verifica dell'anomalia delle offerte ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 36/2023;
- che la modalità di selezione degli operatori economici, avverrà attraverso gli elenchi del Mercato della Pubblica Amministrazione CONSIP-MEPA BANDO - "*Servizi cimiteriali e funebri*", sottocategoria 4 "*Conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione votiva cimiteriale*", mediante i seguenti criteri:
  - operatori economici ricadenti nel territorio Italiano;
  - operatori economici in possesso della Certificazione del sistema gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2015, in corso di validità (facoltativa); operatori economici in possesso della Certificazione del sistema gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2015, in corso di validità (facoltativa);
- che la forma del contratto è quella prevista dal comma 1 del *Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici,* e nello specifico *mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;*

- che le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nel progetto esecutivo, nel presente atto e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO che le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

DATO ATTO:

che l'esecuzione della prestazione in oggetto deve svolgersi nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi edilizia di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256 (GURI n. 183 del 8 agosto 2022) adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;

che questo Ente risulta qualificato come Stazione Appaltante livello L2, ai sensi ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4., e pertanto può procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;

che l'art. 187, comma 1, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, *Codice dei Contratti Pubblici* stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) mediante "*Procedura negoziata"* senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, interamente telematica, (attraverso la piattaforma MEPA-CONSIP);

che l'art. 17, comma 4, del D.lgs n. 36/2023 prevede che, *ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l'ente concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine*;

PRESO ATTO:

che l'Allegato I.1 – "*Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti (art. 13, comma 6 del Codice) al Decreto Legislativo 36/2023"*, definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera h) - *«procedure negoziate»* - come: *"h) «procedure negoziate», le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;*

che ai sensi dell'art. 58 del *Decreto Legislativo 36/2023*, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del *Decreto Legislativo 36/2023*;

che il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

che ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: CCNL - Elettrico;

che il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

ATTESO che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del *Decreto Legislativo 36/2023* e s.m.i., nonché quanto previsto dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 240013/2023 del 28/06/2023;

TENUTO CONTO

- ✓ che le procedure negoziate, sono contraddistinti da informalità e discrezionalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori qualificati, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;
- ✓ nel caso in esame di poter procedere con la scelta degli operatori con criteri facilmente misurabili e logicamente correlati agli effetti attesi sulla commessa, garantendo al contempo che siano oggettivi e non soggettivi nella selezione degli operatori economici;
- ✓ che l'obiettivo è quello di assicurare una valutazione imparziale e trasparente, basata su parametri misurabili e verificabili, al fine di ridurre al minimo il rischio di favoritismi o discriminazioni;
- ✓ che tali criteri debbano essere obiettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, nonché in conformità ai principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza;

- ✓ che questo approccio promuove l'equità e la competizione, assicurando che gli operatori economici siano selezionati sulla base del loro merito e delle loro competenze, anziché su valutazioni soggettive o parziali, favorendo così la selezione di operatori economici di elevata qualità e affidabili;
- che nel caso in esame, pertanto, risulta possibile procedere con la selezione degli operatori economici attraverso gli elenchi del Mercato della Pubblica Amministrazione CONSIP-MEPA BANDO - "*Servizi cimiteriali e funebri*", sottocategoria 4 "*Conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione votiva cimiteriale*", mediante i seguenti criteri:
  - operatori economici ricadenti nel territorio Italiano;
  - operatori economici in possesso della Certificazione del sistema gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2015, in corso di validità (facoltativa); operatori economici in possesso della Certificazione del sistema gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2015, in corso di validità (facoltativa);

PRECISATO

che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

che con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4 e dell'art. 117 del "*Codice dei Contratti Pubblici",* per la sottoscrizione del contratto in oggetto l'appaltatore costituirà una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, di importo pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale derivante dall'offerta presentata dall'operatore economico nell'ambito della RDO su Acquisti in rete PA;

VISTO il Parere MIT n. 3407 del 13/05/2025, recante*: "Concessioni di importo inferiore a 140.000 euro e affidamento diretto art. 3, co. 1, lett. d) allegato I.1 al codice"* il quale ha chiarito che: "*Trova applicazione l'art. 187. del Codice dei contratti pubblici, rubricato "Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea" il quale recita: "Per l'affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), l'ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facoltà per l'ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo II".*

RICHIAMATA la sentenza del TAR Palermo n. 1165 del 27/05/2025 la quale ha stabilito:

……..

Pertanto, la procedura di affidamento delle concessioni sotto la soglia di rilevanza europea potrà avvenire secondo le modalità delineate dal citato art. 187, ovvero mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, ferma restando l'opzione dell'ente concedente di utilizzare le procedure di gara disciplinate, per le concessioni, dalle altre disposizioni del Titolo II, della Parte II, del Libro IV del Codice (cfr. in termini, TAR Parma, sez. I, 18 giugno 2024, n. 155; TAR Catania, sez. II, 2 dicembre 2024, n. 3956 e, da ultimo, TAR Lazio, sez. II bis, 25 marzo 2025, n. 6043);

VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato n. 6318 del 09/06/2026 con la quale si è stabilito che:

"…….va rilevato che l'art 187 del d.lgs. n. 36 del 2023 stabilisce, al comma primo, che "Per l'affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), l'ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici". La norma di legge consente dunque all'amministrazione – come prima scelta ordinaria, dunque senza necessità di fornire al riguardo una specifica giustificazione – di procedere senza la previa pubblicazione di un bando di gara, con l'unico onere di consultare, peraltro ove esistenti – un numero minimo di operatori economici del settore interessato";

RICHIAMATO il Parere MIT n. 2449 del 17/04/2024, recante: *"Termine minimo ricezione offerte procedura negoziata sottosoglia"*, con il quale vengono fornite indicazioni relative al termine minimo di ricezione delle offerte relative ad appalti sotto la soglia di rilevanza comunitaria, in caso di procedura negoziata senza pubblicazione del bando (art. 76 D.Lgs. n. 36/2023). Nello specifico precisa che: *"L'art. 76 del d.lgs. 36/2023, rubricato "Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando", non contiene la*

previsione di un termine minimo per la presentazione delle offerte da parte dell'operatore economico. Pertanto – visto l'art. 92, co. 4, d.lgs. 36/2023, per il quale "se nel corso della procedura di aggiudicazione la stazione appaltante richiede a un operatore economico un adempimento per il quale non è previsto un termine, tale termine è di dieci giorni, salvo che sia diversamente disposto dalla stessa stazione appaltante" – è nella discrezionalità della stazione appaltante decidere il predetto termine, tenendo conto della complessità della procedura";

ATTESO che per ultimo il Tar Lazio, con sentenza n. 4203 del 25 febbraio 2025, ha chiarito che, *nelle procedure negoziate senza pubblicazione di bando (art. 76 del D.lgs. 36/2023), non è previsto un termine minimo fisso per la presentazione delle offerte. Tuttavia, le stazioni appaltanti devono garantire tempi adeguati alla complessità dell'affidamento, come stabilito dall'art. 92 dello stesso decreto*;

ATTESO, altresì, che il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza del 17/01/2025, n. 367 ha fornito chiarimenti su requisiti di qualificazione e modalità di avvalimento nelle procedure negoziate senza bando, con particolare riferimento all'iscrizione negli elenchi delle imprese di fiducia ed in particolare ha confermato la decisione del TAR, rilevando che nella procedura negoziata non è prevista una fase di prequalifica e che le attività preliminari, quali l'iscrizione all'elenco e il sorteggio, non costituiscono selezione tecnica;

VISTA la sentenza TAR Sicilia – Sez. Palermo 27/05/2025, n. 1165, con la quale ha ribadito che:

l'affidamento per cui è causa, ad esso non può che applicarsi l'art. 187 del D.lgs. n. 36/2023, alla cui stregua "per l'affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), l'ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facoltà per l'ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo".

Osserva il Collegio che la scelta del legislatore del nuovo codice dei contratti pubblici è stata quella di regolamentare in via autonoma le concessioni, quali species del genus del partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale, riconoscendone come detto l'autonomia rispetto ai contratti di appalto, non solo per quanto attiene agli aspetti sostanziali, ma anche per quanto di specifica attinenza ai profili procedurali.

Si assiste, infatti, ad una autonoma regolamentazione delle procedure di affidamento delle concessioni, senza alcun rinvio alla disciplina riguardante il settore degli appalti, al fine, evidentemente ritenuto essenziale, di attribuire autonoma dignità ad una porzione ormai rilevante dei contratti pubblici.

Anche per quanto di specifica attinenza alle concessioni di importo inferiore alla soglia europea, la scelta del Legislatore del 2023 è stata quella di operare una radicale inversione di rotta rispetto alla previgente disciplina, regolamentando autonomamente l'affidamento di tali contratti senza alcun rinvio alle disposizioni dettate per i contratti di appalto e, in particolare, senza alcun richiamo all'art. 50 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Pertanto, la procedura di affidamento delle concessioni sotto la soglia di rilevanza europea potrà avvenire secondo le modalità delineate dal citato art. 187, ovvero mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, ferma restando l'opzione dell'ente concedente di utilizzare le procedure di gara disciplinate, per le concessioni, dalle altre disposizioni del Titolo II, della Parte II, del Libro IV del Codice (cfr. in termini, TAR Parma, sez. I, 18 giugno 2024, n. 155; TAR Catania, sez. II, 2 dicembre 2024, n. 3956 e, da ultimo, TAR Lazio, sez. II bis, 25 marzo 2025, n. 6043)

Alla luce delle esposte considerazioni, il primo motivo di ricorso è fondato, atteso che nella specie ricorre un rapporto di concessione di un servizio pubblico rispetto al quale non è possibile l'affidamento diretto (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 14 ottobre 2024, n. 8220) neanche per importi inferiori alla soglia europea, mentre la disciplina applicabile è quella dettata dall'art. 187 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

VISTO l'Art. 1 – *in rubrica – Principio del risultato* – del D.Lgs n. 36/2023 il quale statuisce che:

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità.
3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.
4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:
a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.
VISTO l'Art. 2 – *in rubrica – Principio della fiducia* – del D.Lgs n. 36/2023 il quale statuisce che:
1. L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.
2. Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.
3. Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.
4. Per promuovere la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all'articolo 15, c. 7.
VISTO il Comunicato del Presidente ANAC del 5 giugno 2024 recante: *"Indicazioni in merito ai criteri di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate";*
RITENUTO opportuno e necessario, in ragione della imminente festività della Commemorazione dei Defunti e che la procedura di gara in oggetto non risulta complessa, stabilire un termine di 7 giorni massimo per la ricezione delle offerte economiche e della relativa documentazione amministrativa,
PRESO ATTO della delibera ANAC – n. 582 del 13 dicembre 2023, contenente indicazioni volte a dare piena attuazione ai principi in tema di digitalizzazione, in ossequio a quanto stabilito dal Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ove è disposto che le disposizioni in materia di digitalizzazione acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2024;
VISTO lo schema di Lettera di invito / Disciplinare di gara ed i relativi allegati, come di seguito elencati:

- Allegato A - Domanda e dichiarazioni
- Allegato B - Dichiarazioni a corredo
- Allegato C - Dichiarazione flussi finanziari
- Allegato D - Schema DGUE
- Allegato E - Protocollo Legalità
- Allegato F - F24 per bollo
- Format offerta economica

RITENUTO che la scelta dell'operatore economico da invitare alla procedura di riferimento va effettuata tra quelli regolarmente iscritti al portale M.E.P.A;
ATTESO che l'operatore economico individuato sarà destinatario della predisposta lettera d'invito/disciplinare di gara con le modalità, le forme e i tempi in essa indicati;
VERIFICATO che a proprio carico non sussistono situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del Provvedimento, ai sensi degli articoli 5 e 6 della Legge regionale n°7/2019 del 21/05/2019, attestando la

regolarità del procedimento e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa e della normativa anticorruzione e di non trovarsi inoltre in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto;
VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta impegni di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "*Codice dei Contratti Pubblici*" in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;
VISTA la L.R. 12 ottobre 2023, n. 12, recante "*Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie"*, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 44 del 20/10/2023 – S.O.;
VISTA la L.R. n. 12/2011 "*Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni"*;
VISTA la Legge 142/1990, come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. n. 23/1998 e n. 30/2000 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;

P R O P O N E

DI NOMINARE Responsabile del Procedimento il Geom. Carmelo Mario CERAOLO, con le funzioni ed i compiti stabiliti dall'art. 15 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell'Allegato I.2;
DI DARE ATTO che per l'espletamento della procedura di gara in oggetto questo Ente procederà autonomamente, attraverso la nomina di un Autorità di Gara monocratica, costituita da un Presidente (Responsabile dell'Area Manutenzioni e P.C., con funzioni dirigenziali) e da due soggetti in servizio presso questo Ente di cui uno con la funzione di segretario verbalizzante (R.U.P.) e uno con la funzione di testimone;
DI AVVIARE la *"Procedura negoziata, senza bando"* interamente telematica (attraverso la piattaforma MEPA-CONSIP) ai sensi dell'art. 25 del D.L.gs. n. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento ai sensi dall'art. 187, comma 1, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*, Codice dei Contratti Pubblici*, da aggiudicarsi mediante percentuale di rialzo, da applicare al canone minimo del 20% dei proventi relativi al servizio di illuminazione votiva, (trattandosi di offerte al rialzo non si procederà alla eventuale verifica dell'anomalia delle offerte ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 36/2023), dell'appalto del contratto di "*CONCESSIONE DEL SERVIZI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA STRAORDINARIA CIMITERO PER IL TRIENNIO 2026/28 ;*
DI STABILIRE, in conformità all'art. 192 - *in rubrica - Determinazioni a contrattare e relative procedure* del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267:

- che il fine che si intende perseguire è l'affidamento del contratto di *CONCESSIONE DEL SERVIZI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA STRAORDINARIA CIMITERO PER IL TRIENNIO 2026/28;*
- che l'oggetto del contratto è la *CONCESSIONE DEL SERVIZI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA STRAORDINARIA CIMITERO PER IL TRIENNIO 2026/28 ;*
- che l'importo del contratto è pari ad Euro 20.900,00, determinato in ragione al numero delle lampade votive installate nel corso dell'anno 2025;
- che l'importo complessivo dell'affidamento della concessione risulta inferiore alla soglia di cui all'art. 187, comma 1, del *Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici,* e quindi ai sensi della citata norma, si può provvedere alla scelta del contraente a mezzo di

"*Procedura negoziata"* senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, interamente telematica, (attraverso la piattaforma MEPA-CONSIP);

- che l'aggiudicazione avverrà in favore del soggetto che offrirà la percentuale di rialzo più alta, da applicare al canone minimo **dei proventi determinato in €. 5.000,00 (cinquemila)** relativi al servizio di illuminazione votiva, con una percentuale minima fissa del **20%.** Trattandosi di offerte al rialzo non si procederà alla eventuale verifica dell'anomalia delle offerte ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 36/2023;
- che la modalità di selezione degli operatori economici, avverrà attraverso gli elenchi del Mercato della Pubblica Amministrazione CONSIP-MEPA BANDO - "*Servizi cimiteriali e funebri*", sottocategoria 4 "*Conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione votiva cimiteriale*", mediante i seguenti criteri:
  - operatori economici ricadenti nel territorio Italiano;
  - operatori economici in possesso della Certificazione del sistema gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2015, in corso di validità (facoltativa); operatori economici in possesso della Certificazione del sistema gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2015, in corso di validità (facoltativa);
- che la forma del contratto è quella prevista dal comma 1 del *Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici,* e nello specifico *mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;*
- che le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nel progetto esecutivo, nel presente atto e nella documentazione della procedura di affidamento;

DI APPROVARE la Lettera di Invito/Disciplinare di gara con i seguenti allegati:

- Allegato A - Domanda e dichiarazioni
- Allegato B - Dichiarazioni a corredo
- Allegato C - Dichiarazione flussi finanziari
- Allegato D - Schema DGUE
- Allegato E - Protocollo Legalità
- Allegato F - F23 per bollo
- Format offerta economica

DI DARE ATTO che i suddetti allegati risultano depositati agli atti d'ufficio;

DI DARE ATTO, altresì, che nell'adozione del presente atto:

- non si incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
- non si è in conflitto d'interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

DI STABILIRE che nell'ambito della procedura in oggetto il Comune di Sant'Angelo di Brolo detiene il ruolo di Titolare e Responsabile del trattamento dei dati;

DI DARE ATTO che la somma di Euro 35,00 necessaria per il pagamento del contributo ANAC a carico della Stazione Appaltante, ai sensi della Delibera n. 30 dicembre 2024, n. 598 è prevista nel quadro economico dell'intervento;

DI DEMANDARE al RUP:

- anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul profilo del Committente, di tutti i provvedimenti attinenti alla procedura di affidamento entro cinque giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 90 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. nel rispetto dei principi in materia di trasparenza ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e della L.R. n. 7/2019 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione Distaccata di Catania, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;
DI INVIARE la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente per tutti gli eventuali adempimenti gestionali di competenza;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Il Responsabile del Procedimento
f.to CERAOLO CARMELO

IL DIRIGENTE
AREA URBANISTICA E INFRASTRUTTURE

Vista la superiore proposta e ritenutala meritevole di approvazione;
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto lo Statuto;

Visto l'O.R.EE.LL.;

DETERMINA

Di approvare la proposta sopra riportata avente a oggetto: **SERVIZIO IN CONCESSIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA STRAORDINARIA CIMITERO PER IL TRIENNIO 2026 / 28 . Decisione a contrarre ai sensi dell'Art. 17, commi 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici e dell'Art. 192 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.**

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a decorrere dal giorno successivo del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Sant'Angelo di Brolo, 12/10/2026

Il Responsabile dell'Area
f.to SCAFFIDI TINDARO PINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

Visto di regolarità tecnica

sulla determinazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sant'Angelo di Brolo lì, 07/10/2026

Il Dirigente
f.to SCAFFIDI TINDARO PINO

Visto di copertura finanziaria

Sulla determinazione in oggetto, il sottoscritto attesta:

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151, comma 5°, del D. Lgs. n.267/2000 e successive integrazioni e modifiche della L.R. n. 23/98, ed ai sensi della Circolare Ministero dell'Interno F.L. n. 25/97 dell'01/10/1997.

Sant'Angelo di Brolo lì, 12/10/2026

Il Dirigente dell'Area Finanziaria
f.to Dott.ssa Amalia Amaina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.